

Reato ambientale.
Subentro nella posizione altrui.
Cass. Pen. n. 30929/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Reato e subentro nella posizione altrui. Responsabilità diretta.

La sentenza consente di riflettere sul fatto che subentrare nella gestione di rifiuti altrui, già gravata da condotta di reato, non solleva da responsabilità colui che subentra. Colui che subentra è responsabile, pur non essendo l'originario autore del reato, in quanto assume la *gestione diretta, contrattualmente*.

Nel caso di reato di gestione illecita rifiuti (art. 256 Dlgs. 152/2006) il perdurare della fattispecie illecita, **continua** anche nel caso in cui, nel corso del piano di smaltimento iniziato dall'azienda responsabile del deposito, avvenga la cessione ad altro soggetto. Colui che subentra rimane obbligato allo smaltimento e **assume responsabilità diretta** e la gestione de *rifiuti*.

In sintesi, il legale rappresentante della Società **subentrata**, che si era impegnata allo smaltimento, veniva ritenuto responsabile di aver lasciato in deposito incontrollato i rifiuti presso l'impianto aggravando la situazione preesistente, non adempiendo all'obbligo di smaltimento assunto al momento **dell'acquisto** del ramo di azienda dalla precedente Società

In particolare:

La permanenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti termina quando **l'autore** del reato perde la signoria sui rifiuti,

- 1) sia per effetto di un atto autoritativo (es. sequestro)
- 2) sia perché l'autore **cessa la propria carica in virtù della quale esercitava tale dominio**.
- 3) Colui che **subentra** contrattualmente nella gestione di rifiuti già presenti e ne assume la gestione diretta, risponde del reato di deposito incontrollato di rifiuti qualora ometta di smaltirli, lasciandoli in uno stato di deposito incontrollato. Questa responsabilità non può essere qualificata come

omessa attivazione per la rimozione delle conseguenze di un reato già consumato da altri, ma è **una diretta gestione e quindi** responsabilità del reato stesso.

Il CASO:

Il fatto riguarda il legale rappresentante della società accusato di aver detenuto in deposito incontrollato una notevole quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto di gestione rifiuti. La Società subisce:

1. **Sequestro e sospensione:** l'impianto veniva sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di indagini per gestione e traffico illecito di rifiuti. La Provincia sospendeva l'autorizzazione.
2. **Piano di smaltimento:** La società presentava un piano di smaltimento dei rifiuti e richiedeva il dissequestro dell'impianto. Il Giudice revocava parzialmente il sequestro, autorizzando la Società a espletare determinate attività sotto la sorveglianza dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.
3. **La Società cedeva ad altra Società, nelle more,** il ramo di azienda riguardante la gestione delle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti; società che si impegnava a smaltire circa 5800 tonnellate di rifiuti stoccati nello stabilimento.
4. Le operazioni di smaltimento proseguivano fino ad una certa data, ovvero fino a quando la Società subentrata abbandonava *l'impianto senza completare lo smaltimento dei rifiuti*, lasciandoli in deposito incontrollato.
5. Durante un sopralluogo veniva accertata la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui pentasolfuro di fosforo, terre di bonifica frammiste a rifiuti pericolosi, cumuli di rifiuti frammisti a eternit e apparecchiature elettriche ed elettroniche.
6. Il fatto veniva contestato come commesso in **permanenza** fino alla data di cessazione dalla carica di legale rappresentante della società subentrata.

L'imputato, (legale rappresentante della Società subentrata) ha presentato tre motivi di ricorso sostenendo:

1. che il reato contestato era di natura **istantanea** con effetti eventualmente permanenti e che il **termine di prescrizione era già maturato prima** della sentenza di primo grado.
2. **che non esisteva un obbligo giuridico** specifico di smaltire i rifiuti a suo carico e che non poteva essere ritenuto responsabile per il deposito di rifiuti effettuato da altri.
3. che **non poteva essere considerato soggetto attivo del reato** poiché i rifiuti non provenivano dalla sua attività e che non poteva essere ritenuto responsabile per i rifiuti abbandonati da altri.

Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi presentati dall'imputato.

1. **Natura del reato:** La Corte ha stabilito che il reato di deposito incontrollato di rifiuti, può avere natura **permanente**. Nel caso specifico, il reato è stato considerato **permanente** poiché l'attività illecita era prodromica al successivo smaltimento dei rifiuti.
2. **Dominio sui rifiuti:** La Corte ha ritenuto che il legale rappresentante della società subentrata avesse la piena e consapevole signoria sui rifiuti, **avendo assunto la gestione diretta degli stessi**. I rifiuti non sono mai usciti dalla sua diretta signoria.
3. **Responsabilità diretta:** La Corte ha affermato che la responsabilità non deriva da fatto altrui, ma da fatto proprio, avendo egli lasciato in deposito incontrollato i rifiuti dei quali aveva assunto la gestione diretta. La circostanza che non abbia effettuato ulteriori immissioni di rifiuti è stata considerata irrilevante.
4. **Principi di diritto:** La Corte ha ribadito che il reato di deposito incontrollato di rifiuti **ha sempre natura permanente** e che la condotta di deposito incontrollato consiste anche nel lasciare in deposito i rifiuti stessi, non richiedendo necessariamente che l'agente conferisca ulteriori rifiuti rispetto a quelli dei quali abbia assunto la gestione diretta.

In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso perché infondato, condannando A.A. al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, Regione Veneto.